



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

REGOLAMENTO

RECANTE DISCIPLINA SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI IN MODALITA' A DISTANZA, DA UTILIZZARSI IN CASO DI EMERGENZA

Approvato nella seduta del Consiglio Accademico del 15.05.2020

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità a distanza degli esami da utilizzarsi qualora si verificano situazioni che non permettano il normale svolgimento degli esami in presenza.
2. Il presente Regolamento è ispirato solo ed esclusivamente dalla necessità di garantire il diritto allo studio.

Art. 1

MODALITA' DI SVOLGIMENTO A DISTANZA DEGLI ESAMI

1. Lo svolgimento delle sedute d'esame a distanza è realizzato attraverso sistemi di connessione telematica che assicurino la comunicazione audio e video.
2. Il Conservatorio indica gli strumenti e predispone il supporto amministrativo e gestionale necessario per l'effettuazione delle sedute d'esame, anche attraverso apposite piattaforme a ciò destinate, ferma restando la possibilità da parte dei Dipartimenti di proporre al Direttore l'utilizzo di piattaforme alternative.
3. I sistemi di connessione telematica e i programmi applicativi utilizzati per lo svolgimento degli esami devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - essere di facile e generale accesso per studenti e componenti della commissione,
 - permettere una agevole identificazione del candidato, che dovrà esibire un documento personale di riconoscimento alla commissione;
 - permettere il corretto svolgimento dell'esame, assicurando continuità e stabilità, per quanto tecnicamente possibile, del collegamento tra commissione e candidato, nonché i rimedi per eventuali disconnessioni e interruzioni;
 - permettere la formalizzazione della seduta, anche tramite registrazione, della parte in cui viene comunicato al candidato il risultato dell'esame e acquisita l'eventuale accettazione del voto.
4. La commissione, qualora risulti impossibile utilizzare lo strumento informatico scelto, può – dopo aver avvisato il Direttore – utilizzare uno strumento alternativo.



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

Art. 2

COMMISSIONE D'ESAME

1. Le Commissioni preposte a qualunque tipo d'esame sono quelle previste dal regolamento didattico vigente al momento di esecuzione dell'esame.
2. Ciascun membro della Commissione è autorizzato a utilizzare attrezzature e connessioni nella propria personale disponibilità, in deroga a ogni eventuale disposizione contraria.

Art. 4

MODALITÀ SPECIFICHE PER LE SESSIONI D'ESAME A DISTANZA

1. Per adeguare l'esame alle situazioni d'emergenza che causano la necessità di procedere a distanza, il Direttore adotta specifici gli cambiamenti e le deroghe alle normali procedure d'esame in modo da rendere possibile lo svolgimento degli esami.
2. Il Direttore adotta, inoltre, tutti quelli accorgimenti necessari per rendere lo svolgimento degli esami compatibile con le tecnologie di comunicazione a distanza utilizzate per gli stessi.
3. I provvedimenti direttoriali di cui ai precedenti commi sono portati a conoscenza dei Docenti e degli Studenti a mezzo di avvisi tempestivamente pubblicati sul sito del Conservatorio.

Art. 5

PRENOTAZIONE DEGLI ESAMI

1. La prenotazione degli esami avviene secondo le modalità normalmente in uso in Conservatorio, salvo deroghe disposte dal Direttore e comunicate sul sito del Conservatorio.

Art. 6

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE

1. La commissione si insedia almeno trenta minuti prima dell'orario fissato per la prima prova d'esame, in modo tale da stabilire il collegamento all'orario prefissato. Il Presidente funge da segretario verbalizzante e riveste la funzione di pubblico ufficiale autorizzato a redigere il processo verbale della seduta.
2. I candidati verranno esaminati nell'ordine stabilito dai Dipartimenti e pubblicato sul sito del Conservatorio. Verranno considerati assenti i candidati i quali non saranno disponibili a svolgere l'esame nei tempi previsti dalla commissione.
3. Non saranno ammessi a sostenere l'esame quei candidati che non abbiano rispettato le disposizioni specifiche per gli esami a distanza impartite dal direttore ai sensi del precedente articolo 4. La commissione procederà alla motivata esclusione del



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

candidato e ne darà menzione nel verbale della seduta.

4. Qualora un candidato non possa concludere la prova d'esame per problemi tecnici legati al collegamento, il Presidente nel verbale finale d'esame indicherà, se possibile, una data per il recupero della prova, facendo presente la situazione al Direttore e alla Segreteria Didattica.
5. Successivamente allo svolgimento dell'esame, la commissione si riunirà – senza la presenza dello studente – per determinare l'esito e la votazione assegnata allo studente. Il collegamento con lo studente verrà ripristinato per la proclamazione del risultato dell'esame e per l'acquisizione del consenso relativo al voto, per gli ordinamenti in cui essa sia prevista. La fase di proclamazione e accettazione verrà registrata. L'amministrazione fornirà al Presidente della Commissione la formula di rito per la registrazione e un apposito vademecum esplicativo.
6. Al termine dei lavori, il Presidente dà lettura di quanto verbalizzato nel corso della sessione d'esame, e dopo aver acquisito il consenso degli altri componenti la commissione e annotato eventuali pareri difformi, lo dichiara chiuso, letto, approvato e lo sottoscrive apponendo il proprio nome e cognome preceduto dalla parola "firmato". Il verbale, con tutti gli allegati, dovrà essere tempestivamente inviato via mail alla segreteria didattica.
7. La trascrizione dei voti sui libretti degli studenti avverrà appena cessata l'emergenza.

Art. 7

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO

1. Il candidato è tenuto a effettuare, nel giorno e nell'ora previste per l'esame, il collegamento con la commissione, utilizzando gli strumenti informatici preventivamente comunicati.
2. Il candidato deve essere munito di un valido documento di riconoscimento. I candidati in possesso del libretto personale devono esibirlo in luogo del documento di riconoscimento.
3. Non è consentito al candidato l'impiego di fonti informative (cartacee, elettroniche, multimediali e simili) se non diversamente autorizzato dalla Commissione e di programmi elettronici in grado di agevolare lo svolgimento dell'esame. Qualunque violazione delle disposizioni contenute nel presente comma, nonché ogni altra condotta del candidato che, a giudizio della Commissione, sia idonea a compromettere la veridicità e la correttezza delle prove previste, determinerà l'esclusione del candidato dall'esame, con annullamento di tutte le prove eventualmente sostenute. Il Presidente darà motivata descrizione dei fatti che hanno portato all'esclusione dalla prova e segnalerà tempestivamente il fatto al Direttore per gli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza.